

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1848-A)

TESTO PROPOSTO DALLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
col Ministro dell'Interno
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali
e per l'ambiente

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali

Articolo unico.

Il decreto-legge 14 dicembre 1974 n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, primo comma; nell'articolo 2, quinto comma; nell'articolo 3, secondo comma; nell'articolo 4, terzo comma; e nell'articolo 5, primo comma, le parole: « e per l'ambiente » sono sostituite con le altre: « e ambientali ».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 gennaio 1975

La Commissione ha preso in considerazione i tre disegni di legge indicati in titolo ed ha ritenuto che, per quanto fondato appaia il loro esame congiunto, i disegni di legge di iniziativa regionale e parlamentare non si debbano considerare assorbiti dalla conversione del decreto-legge del Governo, in quanto l'ambito dei due primi provvedimenti è decisamente più vasto.

Sotto il profilo finanziario la Commissione, nell'esprimere parere favorevole, trasmette le osservazioni di alcuni suoi componenti i quali hanno criticato la norma con-

tenuta nell'articolo 5 come generica e tecnicamente imprecisa soprattutto per quanto riguarda il trasferimento al nuovo Ministero di fondi relativi a funzioni che gli verranno attribuite soltanto in un secondo momento. Inoltre, la Commissione invita la Commissione di merito ad appurare se l'approvazione dello stato di previsione della spesa del nuovo Ministero considerata dallo stesso articolo 5 interverrà in sede di variazione per l'esercizio 1975 ovvero in sede di predisposizione del bilancio per l'esercizio 1976.

COLELLA

Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 19 dicembre 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo;

DECRETA:

Art. 1.

È istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

Art. 2.

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonchè quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie

per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonchè per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è sentito dal Ministro dei lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle Regioni.

Art. 3.

Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli Uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all'articolo 2, nonchè il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il Consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 4.

Fino a che non sarà provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro del tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei alla Amministrazione dello Stato e docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle

condizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità, di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature ed i beni già destinati alle Direzioni generali ed agli Uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'Ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonchè con quelli relativi ai servizi di cui al precedente articolo 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sarà provveduto, fino ad un massimo di lire 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1974.

LEONE

MORO — RUMOR — GUI — COLOMBO
— MALFATTI — BUCALOSSI — MARCO-
RA — DONAT CATTIN — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.